

## Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016

**Materia:** ordinamento degli enti locali, finanza locale.

**Parametri invocati:** articoli 4, 5 e 6 dpr 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), e articoli 3 e 117, secondo comma, lettere g) e l), e terzo comma Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articoli 11 e 16 legge Regione autonoma Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n.11 (Disposizioni in materia di enti locali).

**Esito:** non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali), per violazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere g) ed l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni impugnate concernono, rispettivamente, la disciplina dei diritti di rogito dei segretari comunali e la valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano. Nelle more del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso nella parte relativa all'impugnazione dell'articolo 16 della l.r. 11/2014. La rinuncia parziale è stata formalmente accettata dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

L'articolo 11 della l.r. 11/2014, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, attribuisce al segretario comunale rogante una quota pari al 75 per cento – e comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento – del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune per una serie di atti previsti dalla legge. In tal modo, secondo il ricorrente, *“la Regione avrebbe esteso il diritto di rogito a tutti i segretari comunali, anche a quelli con qualifica dirigenziale, eccedendo dalla propria competenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e contrastando con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 10, comma 2-bis, del richiamato d.l. n. 90 del 2014”*. La disposizione censurata, inoltre, avrebbe incentivato la forma pubblica anche per la stipula di contratti standard di lavori, forniture e servizi, così incidendo sulla disciplina degli atti successivi all'aggiudicazione, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. Essa, infine, sempre secondo il ricorrente, avrebbe determinato un aggravio dei costi per le imprese aggiudicatrici sul territorio regionale, rispetto a quelle aggiudicatrici sul resto del territorio nazionale, in violazione dell'articolo 3 Cost.

Nel merito, la Corte ritiene che le questioni di legittimità costituzionale non siano fondate in riferimento ad alcuno dei parametri evocati. Quanto alla ritenuta violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., la non fondatezza di tale censura discende dal peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale *“Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali ... L'art. 80, poi, riserva alla Provincia la competenza legislativa in materia di finanza locale, mentre l'art. 81 prevede che sia la stessa Provincia a corrispondere ai comuni [...] idonei mezzi finanziari”*. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), inoltre, stabilisce che *“Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali”*. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, pertanto, non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni, poiché nel territorio regionale la finanza locale è a carico delle Province.

In riferimento alla materia del finanziamento del sistema sanitario in una Regione a statuto speciale, la Corte ha già avuto modo di osservare come *“Nel caso in esame non vale richiamare la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.: questa Corte ha infatti precisato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza n. 341 del 2009, sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012). Come evidenziato, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non grava, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato e quindi quest'ultimo non è legittimato ad imporle il descritto concorso (sentenza n. 125 del 2015)”*.

Alla luce di questa giurisprudenza, pertanto, lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia, ai sensi del richiamato articolo 79, comma 3, dello Statuto. Di qui, secondo la Corte, la non fondatezza della censura relativa alla violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. Del pari, la Corte ritiene non fondata anche la censura relativa alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché la norma regionale si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza interferire minimamente con la loro disciplina positiva. Ne consegue, infine, che la disposizione impugnata non determina neppure alcuna incentivazione della redazione nella forma dell'atto pubblico e dunque non comporta la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, con conseguente non fondatezza della censura relativa alla violazione dell'articolo 3 Cost.